



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2022

Scadenze versamenti: rata di acconto 16 giugno 2022 - rata di saldo 16 dicembre 2022

L'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art 1 della Legge 160 del 27/12/2019 (*Legge di Bilancio 2020*).

SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL'IMU:

- coloro che possiedono immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice (*se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9*);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (*se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9*);
- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con le modalità ed alle seguenti scadenze (*art. 1, comma 762 L.n. 160/2019*):

Prima rata: dal 1 al 16 giugno – acconto - **Seconda rata:** dal 1 al 16 dicembre - saldo dell'imposta dovuta (*totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno*).

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Resta ferma la possibilità del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2022**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio Comunale per il 2022 (**ALIQUOTE INVARIATE RISPETTO AL 2021**). Il versamento non è dovuto qualora l'imposta complessivamente dovuta annualmente è pari o inferiore a € 12,00.

Si ricorda che l'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto, il contribuente deve provvedere al calcolo ed al versamento dell'importo dovuto in maniera autonoma ovvero con il supporto di un operatore abilitato.

Le aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2022 sono stabilite dalla

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2022

| FATTISPECIE | IMU anno 2022 Aliquote/detrazioni |
|--|--------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 6 per mille |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 7,6 per mille è riservata allo Stato) | 10,6 per mille |
| Aree fabbricabili | 10,6 per mille |
| Immobili non rientranti nelle categorie precedenti – <u>Aliquota ordinaria</u> | 10,6 per mille |
| Detrazione per abitazione principale (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | € 200,00 |
| Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP . | € 200,00 |
| Terreni agricoli | 0 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3- bis, del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557 | 0 |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0 |
| Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (destinati agli spettacoli cinematografici, teatri e sale di concerto e spettacoli) | 0 |

Come stabilito dall'art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019, l'Imposta Municipale Propria **non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota e la detrazione prevista dal Comune.

CONFIRMED FOR THE YEAR 2022

- A. La riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado (si ricorda che è stata eliminata l'assimilazione all'abitazione principale a partire dall'anno 2016), con contratto registrato, a condizione che:
- l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso (*categoria catastale A/1, A/8, A/9*);
 - il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso;
 - il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale.
- B. I fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- C. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98, l'IMU calcolata secondo l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 25%.

COME PAGARE

Il versamento dell'IMU per l'anno 2022 deve essere effettuato esclusivamente con il **modello F24** indicando nell'apposito spazio il **codice catastale del Comune di Ruvo di Puglia H645**, utilizzando i codici tributo di seguito indicati.

CODICI TRIBUTO

- 3912** - Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A9) e relative pertinenze
3913 - Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916 - Aree fabbricabili
3918 - Altri fabbricati
3925 - Fabbricati gruppo catastale D (quota Stato – pari allo 7,60 per mille)
3930 - Fabbricati gruppo catastale D (quota Comune – pari allo 3,00 per mille)

INFORMAZIONI

Per facilitare i Contribuenti nella quantificazione dell'imposta, è disponibile sul Sito istituzionale, all'indirizzo: www.comune.ruvodipuglia.ba.it, il calcolatore IMU 2022. Il calcolatore, impostato con le aliquote dedicate per tipologia di immobile, consente il calcolo dell'imposta, l'elaborazione e la stampa del Modello F24. Il testo integrale della Deliberazione di cui sopra è visionabile sul Sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.ruvodipuglia.ba.it cliccando sul banner: **portale del contribuente, sezione: Modulistica, determini e regolamenti**

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA – UFFICIO TRIBUTI – VICO DON MILANI.

L'accesso all'Ufficio Tributi è consentito solo previo appuntamento contattando il numero telefonico 080/9507210 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00.

Ruvo di Puglia, il 01 giugno 2022

Il Direttore Area Risorse e Bilancio
Dr.ssa Marianna Marzocca